

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6334 del 27/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6536 del 24/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/07/2017, acquisita al Prot. Com.le 57065 e da Arpa ai PGFC/2017/10236-10309, da **ANSEME S.P.A.** nella persona di Stefania Ciani, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che, trattandosi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 59105 del 12/07/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/10587 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna – Sede di Forlì, Arpae;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 66282 del 03/08/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11790, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche in riferimento alla documentazione di impatto acustico;

Atteso che in data 04/08/2017 il SUAP del Comune di Forlì ha inviato documentazione integrativa volontaria ricevuta dalla Ditta, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11871;

Dato atto che in data 31/08/2017 e 22/09/2017 il SUAP del Comune di Forlì ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta trasmessa dalla Ditta, acquisita rispettivamente al PGFC/2017/12923 del 31/08/2017 e PGFC/2017/14002 del 22/09/2017 comprensiva della documentazione di impatto acustico;

Atteso che in data 10/10/2017 con Nota Prot. Com.le 84757, acquisita da Arpae al PGFC/2017/14865, il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto ulteriore documentazione integrativa in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 31/10/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP la documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16087 del 03/11/2017;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 96569 del 17/11/2017 a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, acquisito da Arpae al PGFC/2017/16923;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/11/2017, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: “(...) **Visto** che con nota prot. n. 91704 del 31/10/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/16013 del 31/10/17, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso il proprio parere di seguito riportato:
“In merito alla richiesta richiamata all'oggetto inoltrata dall'Ufficio A.U.A. di ARPAE al SUAP del Comune di Forlì con nota acquisita al protocollo generale con n. 58361 del 11/7/2017;

Consultati:

- gli elaborati presentati dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione e registrati il 11/7/2017 al n. 58361 del protocollo generale;
- consultata la strumentazione urbanistica vigente, in particolare le tavole P n. 21 e 29 del RUE;

Dato atto che:

- come dichiarato nell'istanza di AUA, l'attività d'impresa concerne "lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie", codice ATECO 10.61.4;
- che trattasi di autorizzazione per rilascio dell'AUA alla ditta ANSEME per il sito di via E. Segrè, ai sensi del DPR 59/2013;
- non sono richiesti titoli abilitativi edilizi;

Verificato che:

- la particella catastale interessata n. 345 del foglio catastale n. 153, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento art. 60 delle norme di RUE.

SI DICHIARA

la compatibilità urbanistica delle attività in precedenza indicata nel sito individuato dalle menzionate particelle catastali”;

Vista la relazione tecnica PGFC/2017/15401 del 19/10/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2017/0207391/P del 19/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13869 del 20/09/17, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'AUA.”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ANSEME S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ANSEME S.P.A.** (C.F./P.IVA 00740680400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60, **per lo stabilimento di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sito nel Comune di Forlì, Via Segrè n. 5/11.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 12/07/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/10587 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/10425 del 07/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/10422 del 07/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere all'interno della Conferenza di Servizi le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 91704 del 31/10/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/16013 del 31/10/17, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ha trasmesso il proprio parere di seguito riportato: *“In merito alla richiesta richiamata all'oggetto inoltrata dall'Ufficio A.U.A. di ARPAE al SUAP del Comune di Forlì con nota acquisita al protocollo generale con n. 58361 del 11/7/2017;*

Consultati:

- *gli elaborati presentati dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione e registrati il 11/7/2017 al n. 58361 del protocollo generale;*
- *consultata la strumentazione urbanistica vigente, in particolare le tavole P n. 21 e 29 del RUE;*

Dato atto che:

- *come dichiarato nell'istanza di AUA, l'attività d'impresa concerne "lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie", codice ATECO 10.61.4;*
- *che trattatasi di autorizzazione per rilascio dell'AUA alla ditta ANSEME per il sito di via E. Segre, ai sensi del DPR 59/2013;*
- *non sono richiesti titoli abilitativi edilizi;*

Verificato che:

- *la particella catastale interessata n. 345 del foglio catastale n. 153, risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento art. 60 delle norme di RUE.*

SI DICHIARA

la compatibilità urbanistica delle attività in precedenza indicata nel sito individuato dalle menzionate particelle catastali”.

Con nota PGFC/2017/15401 del 19/10/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Emissione N. 1 – Impianto di selezione sementi torre 1

Emissione N. 2 – Impianto di confezionamento

Emissione N. 3 – Impianto di colorazione

Emissione N. 4 – Impianto di selezione battistini 1

Emissione N. 5 – Impianto di selezione battistini 2

Emissione N. 6 – Impianto di selezione ballarini

Emissione N. 7 – Fossa di ricevimento

Emissione N. 8 – Fossa di ricevimento

Emissione N. 9 – Trasporto scarti torre 1

emissione n. 10 – Impianto di selezione sementi torre 2

Emissione N. 11 – Trasporto scarti torre 2

Tali emissioni sono dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri. Le attività di carico, scarico, trasporto, selezione, colorazione e confezionamento sementi sono comprese ai punti 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” e 4.1.13 “Pulitura semi oleosi e cereali vari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc. Tali attività, pur non essendo previste in maniera specifica all'interno della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., possono essere comprese per similitudine al punto 3. dell'allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla citata D.G.R., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.18 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., considerato altresì che in passato sono state inviate segnalazioni di criticità legate a emissioni di polveri, e che la Ditta indica tale limite nel quadro riassuntivo delle emissioni e nelle schede tecniche degli impianti di abbattimento. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissione N. 12 – Bruciatore forno di essiccazione (720 kW, a metano) – Questa emissione non è sottoposta ad autorizzazione in quanto è classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Emissione N. 12A – Forno di essiccazione – Trattasi di emissione diffusa non convogliabile ai sensi dell'art. 270 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. derivante dalla essiccazione dei semi (l'aria necessaria è riscaldata tramite scambiatore dalla caldaia di cui alla emissione E12), soggetta ad autorizzazione, per la quale non si stabiliscono valori limite di emissione e specifiche prescrizioni.

Emissione N. 13 – Essiccatoio + caldaia (3 kW, a metano)

Emissione N. 14 – Essiccatoio + caldaia (9,8 kW, a metano)

Emissione N. 15 – Essiccatoio + caldaia (9,8 kW, a metano)

Emissione N. 16 – Essiccatoio + caldaia (9,8 kW, a metano)

Emissione N. 17 – Essiccatoio + caldaia (9,8 kW, a metano)

Emissione N. 18 – Essiccatoio + caldaia (9,8 kW, a metano)

Emissione N. 19 – Essiccatoio + caldaia (9,8 kW, a metano)

Ciascun essiccatoio è dotato di un bruciatore in vena d'aria alimentato a metano. Il bruciatore non dà origine ad emissioni convogliate separatamente ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi in maniera diffusa unitamente agli effluenti prodotti dalla essiccazione dei semi, in quanto i gas di combustione sono convogliati sotto la griglia in cui sono posizionate le sementi. Le sole emissioni prodotte da tali bruciatori non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse in maniera diffusa unitamente alle emissioni derivanti dalla essiccazione dei semi, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione. Trattasi, in conclusione, di emissioni diffuse in atmosfera non convogliabili ai sensi ai sensi dell'art. 270 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., soggette ad autorizzazione, per le quali non si stabiliscono valori limite di emissione e specifiche prescrizioni.

Emissione N. 20 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione N. 21 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 23 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 24 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 25 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 26 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 27 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 28 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 29 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Emissione n. 30 - Sfiato serbatoio stoccaggio semi in arrivo

Queste emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera m) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissione N. 31 – Primo piano foresteria (23 kW, a metano)

Emissione N. 32 – Spogliatoi/uffici (23 kW, a metano)

Emissione N. 33 – Appartamento custode (23 kW, a metano)

Trattasi di emissioni convogliate in atmosfera relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2017/0207391/P del 19/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/13869 del 20/09/17, ha trasmesso le proprie valutazioni per quanto di competenza, favorevoli all'accoglimento dell'istanza della Ditta.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 05/07/2017

prot. n. 57065, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 12 – BRUCIATORE FORNO DI ESSICCAZIONE (720 kW, a metano) proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE N. 20 – SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 21 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 23 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 24 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 25 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 26 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 27 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 28 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 29 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

EMISSIONE N. 30 - SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO SEMI IN ARRIVO

provenienti da impianti compresi alla lettera m) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 31 – PRIMO PIANO FORESTERIA (23 kW, a metano)

EMISSIONE N. 32 – SPOGLIATOI/UFFICI (23 kW, a metano)

EMISSIONE N. 33 – APPARTAMENTO CUSTODE (23 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione, manipolazione e selezione di semi e granaglie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO DI SELEZIONE SEMENTI TORRE 1

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.200	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m

Durata	16	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO

EMISSIONE N. 3 – IMPIANTO DI COLORAZIONE

EMISSIONE N. 4 – IMPIANTO DI SELEZIONE BATTISTINI 1

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.800	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	5	m
----------------	---	---

Durata	16	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO DI SELEZIONE BATTISTINI 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	12.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	5	m
----------------	---	---

Durata	16	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 6 – IMPIANTO DI SELEZIONE BALLARINI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.400	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	5	m
----------------	---	---

Durata	16	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 7 – FOSSA DI RICEVIMENTO

EMISSIONE N. 8 – FOSSA DI RICEVIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	5.400	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	4	m
----------------	---	---

Durata	16	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 9 – TRASPORTO SCARTI TORRE 1

EMISSIONE N. 11 – TRASPORTO SCARTI TORRE 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 10 – IMPIANTO DI SELEZIONE SEMENTI TORRE 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	29.900	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dai seguenti impianti utilizzati per l'essiccazione di semi e granaglie:

EMISSIONE N. 12A – FORNO ESSICCAZIONE

EMISSIONE N. 13 – ESSICCATOIO + CALDAIA (3 kW, a metano)

EMISSIONE N. 14 – ESSICCATOIO + CALDAIA (9,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 15 – ESSICCATOIO + CALDAIA (9,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 16 – ESSICCATOIO + CALDAIA (9,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 17 – ESSICCATOIO + CALDAIA (9,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 18 – ESSICCATOIO + CALDAIA (9,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 19 – ESSICCATOIO + CALDAIA (9,8 kW, a metano)

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni da N. 1 a N. 19 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni da N. 1 a N. 19, con un anticipo di almeno 15**

giorni.

6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni da N. 1 a N. 11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni da N. 1 a N. 11 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico a firma del TCA C. Bandini- M. Montesi-M. Benamati;

Vista la nota di Arpae acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 85705/17 di richiesta integrazioni;

Viste le integrazioni pervenute dal Comune di Forlì in data 02/11/17 P.G. 92044;

Visto il parere favorevole di Arpae – Distretto di Forlì pervenuto dal Comune di Forlì in data 08/11/2017 P.G. 93628;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente.

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.